



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ROMEO, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, CANTÙ, MARTI, MINASI, PAGANELLA, PIROVANO, STEFANI e TESTOR

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2023

Istituzione di un corso base propedeutico all’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio per gli appartenenti agli ordini dei geometri, degli architetti e degli ingegneri

ONOREVOLI SENATORI. - Il codice di procedura civile prevede che, ove si presenti la necessità, il giudice possa richiedere di essere assistito per il compimento del processo, o di un singolo atto, da un professionista dotato di particolare competenza tecnica e iscritto in un apposito albo, che svolge il ruolo di consulente ausiliario e che, tramite un'accurata perizia, possa trovare una risposta a quesiti di natura tecnica importanti per la risoluzione del giudizio. Stiamo parlando del consulente tecnico d'ufficio detto anche CTU.

Il consulente tecnico d'ufficio è un consulente del tribunale che, ai sensi dell'articolo 61 del codice di procedura civile, offre la sua collaborazione svolgendo le mansioni di ausiliario del giudice. Il consulente tecnico d'ufficio viene, dunque, nominato dal giudice, con il compito di fornire perizie e risposte tecniche, esaurienti e sintetiche per agevolare la formulazione della decisione finale. Il consulente tecnico d'ufficio viene scelto servendosi di un apposito albo, uno specifico registro contenente i nominativi di quei soggetti aventi capacità professionali tali da poter svolgere l'attività di consulenti. Quindi, il primo passo per diventare consulente tecnico d'ufficio è effettuare l'iscrizione all'albo.

All'albo dei CTU, tenuto presso ogni tribunale, si possono iscrivere i professionisti già iscritti ad un ordine professionale o gli esperti iscritti negli appositi elenchi conservati presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato della provincia relativa, in cui si raccolgono i nomi di professionisti appartenenti a categorie non organizzate in ordini.

Per l'iscrizione all'albo bisogna formulare una domanda *on line* o cartacea corredata di una serie di documenti. L'idoneità del candidato viene verificata da un comitato costituito dal presidente del tribunale, dal procuratore della Repubblica e dal presidente dell'albo o del collegio a cui appartiene il candidato. Vengono verificati meramente solo i documenti presentati, di fatto senza conoscere le reali competenze del candidato. E tanto meno il candidato stesso che risulta un perfetto estraneo agli esaminandi.

Questo *modus operandi* spesso porta i giudici ad affidare incarichi a tecnici incompetenti, con riflessi negativi sulle procedure giudiziarie civili e penali. Per questo motivo si ritiene fondamentale con il presente disegno di legge proporre l'istituzione di un corso base propedeutico all'iscrizione all'albo speciale dei consulenti tecnici d'ufficio.

Il presente disegno di legge con l'istituzione di un corso base propedeutico all'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, riservato a geometri, architetti e ingegneri, vuole introdurre una modalità operativa che consenta non solo un controllo delle competenze dei candidati, ma anche la formazione all'attività di CTU con un approccio teorico-pratico. Il tutto con un controllo ulteriore consistente nella richiesta di superamento di un esame finale.

In particolare, l'articolo 1 prevede che al corso, istituito presso ogni tribunale a numero chiuso, potranno partecipare tecnici con almeno tre anni di iscrizione al proprio ordine di appartenenza. Il costo del corso stabilito dai consigli dell'ordine di appartenenza sarà a carico dei candidati.

Sarà il presidente del tribunale, sentiti i consigli degli ordini interessati, a nominare la commissione deputata alla formazione teorica e pratica dei candidati al corso base propedeutico e all'esame finale, così come previsto dal successivo articolo 2. La commissione sarà composta da un gruppo di esperti iscritti all'albo speciale dei consulenti tecnici d'ufficio, oltre che da esperti in materie giuridiche, magistrati, nonché esperti nelle materie degli albi di appartenenza.

Infine, l'articolo 3 prevede che il corso consisterà nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a dodici mesi, con un carico didattico non inferiore a duecento ore per l'intero periodo, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti dagli ordini di appartenenza, in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, tre tipologie di consulenza tecnica, ovvero un accertamento tecnico preventivo, una causa di merito e un obbligo di fare; per la parte teorica, le conoscenze connesse al ruolo del consulente tecnico d'ufficio

nelle procedure giudiziarie e l'uso di strumentazione specifica per le indagini peritali. I candidati affiancheranno altresì i consulenti tecnici d'ufficio nell'espletamento di un incarico peritale quale requisito essenziale della parte pratica del corso ai fini del positivo superamento dell'esame finale.

All'esito di positiva valutazione da parte della commissione esaminatrice, fornita sulla base delle competenze del candidato come emerso durante le operazioni peritali e dal voto dell'esame orale che il candidato sostiene all'esito della formazione di cui sia accertata la regolare frequenza, il candidato potrà iscriversi all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio. A seguito dell'iscrizione all'albo speciale dei consulenti tecnici d'ufficio gli iscritti dovranno seguire obbligatoriamente dei corsi di aggiornamento con cadenza triennale.

Da ultimo, l'articolo 4 prevede che della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di un corso base propedeutico all'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio)

1. La presente legge istituisce un corso base propedeutico all'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio per gli appartenenti agli ordini dei geometri, degli architetti e degli ingegneri.

2. Il corso, istituito presso ogni tribunale, è finalizzato alla formazione e alla selezione di consulenti tecnici d'ufficio che supportano il giudice nella formulazione della decisione finale.

3. Possono partecipare al corso geometri, architetti e ingegneri con almeno tre anni di iscrizione al proprio albo od ordine.

4. Il corso prevede il controllo delle competenze dei candidati e la loro formazione all'attività di consulente tecnico d'ufficio.

5. Il corso è a numero chiuso, con cadenza semestrale per le iscrizioni. Il numero dei partecipanti ai singoli corsi è stabilito dall'ordine di appartenenza.

6. Il costo del corso è stabilito dai consigli dell'ordine di appartenenza. La quota, a carico del candidato stesso, è destinata alla copertura delle spese e degli eventuali compensi dei docenti.

7. Per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio al termine del corso è previsto il superamento di un esame finale.

Art. 2.

(Commissione di esame)

1. Il presidente del tribunale, sentiti i consigli degli ordini interessati, nomina la com-

missione deputata alla formazione teorica e pratica dei candidati al corso base e all'esame finale di cui all'articolo 1.

2. La commissione è composta da un gruppo di esperti iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, oltre che da esperti in materie giuridiche, magistrati, nonché esperti nelle materie degli albi di appartenenza, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

Art. 3.

(Articolazione del corso base propedeutico all'iscrizione all'albo)

1. Il corso base di cui all'articolo 1 consiste nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a dodici mesi, con un carico didattico non inferiore a duecento ore per l'intero periodo, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti dagli ordini di appartenenza, in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, tre tipologie di consulenza tecnica, ovvero un accertamento tecnico preventivo, una causa di merito e un obbligo di fare. Per la parte teorica, sono ricomprese le conoscenze connesse al ruolo del consulente tecnico d'ufficio nelle procedure giudiziarie e l'uso di strumentazione specifica per le indagini peritali.

2. I candidati affiancano altresì i consulenti tecnici d'ufficio nell'espletamento di un incarico peritale quale requisito essenziale della parte pratica del corso ai fini del positivo superamento dell'esame finale.

3. All'esito di positiva valutazione da parte della commissione esaminatrice, fornita sulla base delle competenze del candidato come emerso durante le operazioni peritali e dal voto dell'esame orale che il candidato sostiene all'esito della formazione di cui sia accertata la regolare frequenza, il candidato può iscriversi all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio.

4. Gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio seguono dei corsi di aggiornamento con cadenza triennale.

Art. 4.

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

€ 1,00